



Dott. VITO GUGLIELMI
NOTAIO
Via Achille Papa n. 20
36071 ARZIGNANO (Vicenza)
Telefono (0444) 450808

N. 65368 del REPERTORIO N. 22935 della RACCOLTA

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il diciannove dicembre duemilaventicinque
in Arzignano, nel mio studio, alle ore dodici

Il 19 dicembre 2025

Avanti a me dottor Vito Guglielmi, Notaio in Arzignano, con
studio in via Achille Papa n. 20, iscritto al Collegio Notari-
le dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa

è presente la signora

- **MARCIGAGLIA CARMEN**, nata ad Arzignano il 28 aprile 1968, re-
sidente ad Arzignano in vicolo Marconi n. 4/2.

La costituita, cittadina italiana della cui identità personale
io Notaio sono certo, mi dichiara di agire nella qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappre-
sentante della società "**G.M. LEATHER S.P.A.**", con sede in Ar-
zignano, via Olimpica n. 11, capitale sociale sottoscritto EU-
RO 112.357,50, iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza
con il numero di codice fiscale 03683010247 e che sono conve-
nuti innanzi a me Notaio in questo giorno, ora e luogo i soci
della società per deliberare sugli argomenti di cui in appres-
so, invitandomi a far constare da pubblico verbale le risul-
tanze dell'assemblea e le delibere che la stessa starà per
adottare.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 16
dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione il quale constata e fa constare:

* l'avviso di convocazione è stato messo a disposizione entro
i termini di legge sul sito internet della società e pubblica-
to sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";

* avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 13 dello statuto
sociale la società, con riferimento alle modalità di parteci-
pazione all'assemblea, ha designato l'Avv. Alessandro Franzini
quale Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies
del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") per il conferimento delle dele-
ghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azioni-
sti e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modu-
lo per il conferimento della delega;

* la società ha previsto che coloro che sono legittimati a in-
tervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designa-
to, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunica-
zione, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, e ha reso
noto agli interessati le istruzioni per la partecipazione me-
diante i predetti mezzi di telecomunicazione;

* è stato possibile conferire al Rappresentante Designato de-
leghe o sub deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in
deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando
l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della so-
cietà;

COPIA

**ATTO REGISTRATO
a VICENZA
il 22/12/2025
al n. 42591 Serie 1T**

**Iscritto nel Registro
delle Imprese di
VICENZA
il 09/01/2026**

* il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;

* il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto delega da parte di un azionista rappresentante 9.020.000 azioni, corrispondenti all'80,279% di quelle in circolazione;

* a cura del personale autorizzato dal Presidente è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

* la legittimazione a partecipare ai lavori assembleari e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione effettuata alla società da un intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (10 dicembre 2025);

* il capitale sociale di EURO 112.357,50 è diviso in 11.235.750 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

* la società non possiede azioni proprie;

* gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- società "SMART CAPITAL S.P.A.", con sede in Monza, via Carlo Alberto n. 11 (codice fiscale: 10920020962), titolare di 782.000 azioni ordinarie;
- società "ASSUNTA S.R.L.", con sede in Arzignano, via Olimpica n. 11 (codice fiscale: 04364780249), titolare di 9.020.000 azioni ordinarie;

* l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con la specificazione delle azioni possedute e l'indicazione della presenza per ciascuna singola votazione si allega al presente verbale sotto la lettera "A", dispensando la costituita me Notaio dal darne lettura;

* sono presenti fisicamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione signora Marcigaglia Carmen e il Consigliere signor Voltolin Simone mentre è collegato in video-conferenza il signor Boscato Luca (Consigliere), risultando assenti giustificati i signori Folador Massimo e Bonacina Elia (Consiglieri);

* sono collegati in video-conferenza i componenti del Collegio

Sindacale signori Bortoletto Gianmaria (Presidente), Mariani Norberto e Puddu Laura (Sindaci Effettivi);

* non sono pervenute alla società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sull'ordine del giorno come pure richieste di integrazione dello stesso;

* nessuna dichiarazione è stata resa dal Rappresentante Designato per dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto segnalate dai propri deleganti a valere relativamente ai punti all'ordine del giorno.

Effettuate tali constatazioni preliminari il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e atta a deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, per complessivi massimi EURO 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma primo, C.C. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dell'assemblea, assumendo la parola, dopo aver ricordato agli azionisti intervenuti che l'odierna riunione è stata preceduta da quella tenutasi dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 1° dicembre, nella quale si è deciso di sottoporre all'attenzione dell'assemblea l'argomento posto all'ordine del giorno, passa a illustrare le motivazioni sottese alla proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, fino a massimi EURO 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche e godimento di quelle in circolazione, da offrire in opzione a tutti i soci ai sensi dell'art. 2441, comma primo, C.C.

L'aumento di capitale si colloca nel percorso di rafforzamento patrimoniale e di sviluppo del gruppo, che opera con un modello industriale fortemente integrato, fondato su competenze distintive nella lavorazione della pelle, capacità produttiva scalabile e una gestione efficiente del magazzino. Tali elementi, insieme alla solida reputazione del marchio e alla presenza consolidata presso clienti premium, supportano le prospettive di consolidamento e di ampliamento dell'attività nel medio termine.

Le risorse raccolte attraverso l'aumento di capitale consentiranno di proseguire la strategia di espansione per linee esterne già avviata, cogliendo le attuali opportunità di consolidamento nel settore della concia, caratterizzato dalla presenza di target complementari in grado di rafforzare ulteriormente la piattaforma industriale del gruppo. Al contempo,

l'aumento di capitale permetterà di riequilibrare la struttura finanziaria, migliorando i principali indicatori economico-patrimoniali e garantendo al gruppo la flessibilità necessaria per intervenire con tempestività sulle opportunità di crescita e di investimento offerte dal mercato.

Il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale è fissato al 30 giugno 2026. Pertanto, qualora entro il termine del 30 giugno 2026 l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale data, conformemente a quanto previsto dall'art. 2439, comma secondo, C.C., ferma restando l'immediata efficacia delle sottoscrizioni raccolte dopo l'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di aumento di capitale.

Nel rispetto dell'importo complessivo, si intende proporre all'assemblea il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per:

- a) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale, nel rispetto dell'importo complessivo massimo;
- b) determinare, in conseguenza di quanto previsto sub (a), il numero delle nuove azioni, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo);
- c) stabilire i termini e la tempistica per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli azionisti, nonché i termini per la negoziazione dei diritti di opzione su Euronext Growth Milan, previo accordo con Borsa Italiana S.p.A.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà determinato, considerata la prassi di mercato per operazioni similari, dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo della società, ed eventualmente applicando uno sconto in linea con la prassi di mercato. Resta fermo che il prezzo individuato non potrà essere inferiore all'attuale parità contabile.

L'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il competente Registro delle Imprese e sarà concesso un periodo non inferiore a 14 (quattordici) giorni per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma secondo, C.C.

Le azioni inoplate saranno offerte in opzione ai titolari dei conti nei quali risulteranno registrate le azioni al termine della giornata contabile (di mercato aperto) che sarà individuata in relazione alla tempistica del periodo di offerta.

In relazione all'aumento di capitale, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale nei confronti degli azionisti della società che decideranno di aderirvi esercitando i relativi diritti di opzione.

Nel caso di mancato esercizio dei diritti di opzione ad essi spettanti, gli azionisti, per effetto dell'aumento di capitale, subiranno una diluizione della propria partecipazione,

che, allo stato, considerato che il prezzo di emissione e il numero esatto di azioni da emettere saranno determinati solo nell'imminenza dell'offerta dal Consiglio di Amministrazione, non è quantificabile.

Si precisa che l'eventuale adesione all'offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un modulo di adesione appositamente predisposto, che dovrà essere compilato, sottoscritto e consegnato presso un intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. presso il quale sono depositate le azioni già possedute.

L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Il pagamento integrale delle nuove azioni, unitamente al sovrapprezzo, dovrà essere effettuato all'atto della loro sottoscrizione, presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione.

Le nuove azioni sottoscritte entro la fine dell'offerta in opzione nonché le nuove azioni che saranno assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. nei termini e secondo le modalità da individuarsi, insieme alle ulteriori caratteristiche dell'offerta, dal Consiglio di Amministrazione della società.

Le nuove azioni che dovessero eventualmente rimanere inoprate successivamente all'esercizio del diritto di opzione da parte degli azionisti della società saranno collocate anche a terzi, in una o più tranches, nel rispetto della normativa vigente da parte dell'organo amministrativo della società entro il termine massimo del 30 giugno 2026.

Al Consiglio di Amministrazione verranno attribuiti pieni poteri per dare esecuzione alla delibera inerente all'aumento di capitale, in ottemperanza alle applicabili previsioni di legge e regolamentari, ivi incluso ogni potere per l'attribuzione dell'eventuale inoptato.

L'aumento di capitale renderà necessaria la modifica dell'art. 5 (Capitale - Azioni) dello statuto sociale mediante aggiunta della seguente clausola transitoria: "L'assemblea degli azionisti in data 19 dicembre 2025 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, per massimi EURO 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti della società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, C.C., entro il termine finale del 30 giugno 2026".

A conclusione del suo intervento il Presidente dell'assemblea rinvia per maggiori dettagli alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Organo da lui presieduto, esprime parere favorevole in ordine alla proposta su cui l'assemblea dovrà esprimersi, evidenziando in particolare che l'attuale capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato e che a tutt'oggi non si evidenziano perdite di bilancio rilevanti ai sensi di legge.

Terminata la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente espone la seguente proposta di delibera:

L'assemblea straordinaria degli azionisti della società "G.M. LEATHER S.P.A.", esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'attestazione favorevole rilasciata dal Collegio Sindacale, delibera:

1)

di aumentare, anche in una o più tranches, il capitale sociale per massimi EURO 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00), comprensivi di sovrapprezzo, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da offrire in opzione a tutti gli azionisti della società ai sensi dell'art. 2441, comma 1, C.C., alle seguenti condizioni:

- le azioni di nuova emissione saranno offerte nel numero e al prezzo stabilito dall'organo amministrativo in sede di offerta, fermo restando che tale prezzo non potrà essere inferiore all'attuale parità contabile;
- per ciascuna eventuale tranche è conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare un diverso rapporto (rispetto alla tranche precedente) tra quanto imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo;
- il diritto di opzione, su ciascuna tranche, spetterà ai titolari delle azioni della società al momento di pubblicazione della relativa offerta al Registro delle Imprese;
- il termine per l'esercizio del diritto di opzione verrà stabilito dall'organo amministrativo, nel rispetto del termine legale minimo di cui all'art. 2441, comma secondo, C.C., in sede di offerta, da pubblicare ai sensi di legge;
- la parte di aumento non sottoscritto potrà essere offerta dall'organo amministrativo, almeno alle medesime condizioni, a soci e/o terzi entro il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale;
- il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439 C.C., è fissato al 30 giugno 2026;
- l'aumento di capitale manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, e per la parte sottoscritta sin dal momento della sua sottoscrizione, salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese. Pertanto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle azioni sottoscritte a decorrere da ciascuna

delle sottoscrizioni, purché successive all'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che saranno sottoscritte, in regime di dematerializzazione;

2)

di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per:

- stabilire l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale nel limite massimo in questa sede deliberato;
- definire in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione il prezzo di emissione delle azioni, nonché, conseguentemente, il numero delle azioni di nuova emissione e il rapporto di imputazione tra capitale e sovrapprezzo, il tutto tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo della società, ed eventualmente applicando uno sconto in linea con la prassi di mercato;
- stabilire la tempistica dell'offerta in opzione, e in particolare i termini entro i quali dovranno essere esercitati i diritti di opzione, nel rispetto dell'art. 2441, comma secondo, C.C., nonché i termini per la negoziazione dei diritti di opzione su Euronext Growth Milan, previo accordo con Borsa Italiana S.p.A.;
- procedere all'offerta delle eventuali azioni inoplate a soci e/o terzi nel rispetto di quanto deliberato dall'assemblea;
- determinare ogni altro elemento necessario per dare attuazione all'aumento di capitale e porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'aumento di capitale e affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan;

3)

di aggiungere nell'art. 5 dello statuto sociale il seguente nuovo comma: "L'assemblea degli azionisti in data 19 dicembre 2025 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, per massimi EURO 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti della società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, C.C., entro il termine finale del 30 giugno 2026";

4)

di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al suo Presidente, anche tramite procuratori speciali all'uopo nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese, con facoltà di accettare e introdurre nella stessa, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di

carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione della delibera medesima, con ogni potere a tal fin necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato."

Il Presidente dichiara aperta la discussione e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

In mancanza di richieste di intervento, il Presidente dà atto che è intervenuto per delega al Rappresentante Designato un azionista rappresentante 9.020.000 azioni, corrispondenti all'80,279% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette dunque ai voti la proposta di delibera precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 9.020.000 azionisti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara dunque che viene approvata la proposta all'unanimità dei soci presenti per il tramite del Rappresentante Designato.

La versione aggiornata dello statuto sociale al presente verbale si allega sotto la lettera "B", dispensando la costituita me Notaio dal darne lettura.

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore dodici e minuti trentacinque.

Imposte e spese del presente verbale a carico della società.

Del presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio su tre fogli per facciate otto ho dato lettura alla costituita che l'approva e lo sottoscrive alle ore dodici e minuti trentasei.


F.to: Marcigaglia Carmen


F.to: Vito Guglielmi Notaio (sigillo)

Allegato "A"
Raccolta N. 22935
Repertorio N. 65368

ASSEMBLEA GM LEATHER S.p.A. 19 dicembre 2025

Azionista	Delega rappresentante designato	N. Azioni
ASSUNTA SRL	X	9.020.000
TOTALE Azioni emesse		11.235.750
N. Azionisti		1
N. Azioni intervenute		9.020.000
% Azioni intervenute sulle azioni emesse		80,279%



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1 La Società è denominata "G.M. Leather S.p.A.".

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede nel Comune di Arzignano (VI).

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 3 - Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- la lavorazione in proprio e per contro terzi di qualsiasi tipo di pelle nonché il relativo commercio; l'assunzione di agenzie e rappresentanze nel settore delle pelli;
- la costruzione e la ristrutturazione di beni immobili, in proprio o tramite appalto affidati a terzi, per la successiva vendita e in genere qualsiasi altra operazione immobiliare ed edilizia;
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione, la locazione e l'affitto di beni immobili in genere, ivi compresa l'urbanizzazione e la lottizzazione di aree fabbricabili.

3.2 La Società può inoltre compiere, in via esclusivamente strumentale all'attività di cui sopra, qualsiasi operazione industriale, commerciale, immobiliare e finanziaria, quest'ultima in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria e utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, e ancora, in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, assumere direttamente e indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società e imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare garanzie e fidejussioni, avvalli, cauzioni, garanzie in genere, anche nell'interesse di terzi.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI E CATEGORIE DI AZIONI, RECESSO

Articolo 5 - Capitale e azioni

5.1 Il capitale sociale è fissato in EURO 112.357,50 ed è diviso in numero 11.235.750 azioni ordinarie, prive di indica-

zione espressa del valore nominale.

5.2 In data 19 maggio 2022 l'assemblea ha deliberato di aumentare il capitale sociale, fino ad un ammontare massimo di nominali EURO 100.000,00 (centomila/00), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime 10.000.000 (diecimilioni) nuove azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione al momento dell'emissione a servizio dei Warrant denominati "Warrant G.M. Leather 2022 - 2027" entro e non oltre il 30 luglio 2027.

5.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 C.C.

5.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, C.C.

5.5 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

5.6 L'assemblea degli azionisti in data 19 dicembre 2025 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, per massimi EURO 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti della società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, C.C., entro il termine finale del 30 giugno 2026.

Articolo 6 - Categorie di azioni e strumenti finanziari

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.

6.2 La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni prive di diritto di voto, azioni a voto plurimo, obbligazioni convertibili o "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

6.3 La società può emettere obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili.

La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al Consiglio di amministrazione.

6.4 Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono,

le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, le modalità di circolazione.

6.5 L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 7 - Identificazione degli azionisti

7.1 La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto ai sensi dell'articolo 83-duodecies, D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF").

7.2 La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, unitariamente o congiuntamente ad altri azionisti, almeno l'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla società e dai soci richiedenti.

Articolo 8 - Diritto di recesso

8.1 Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

8.2 Il recesso, tuttavia, non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI E OPA ENDOSOCIETARIA

Articolo 9 - Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

9.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis del TUF.

9.2 Ai fini del presente articolo:

(i) per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciar-

ri o per interposta persona, delle azioni dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per partecipazione rilevante si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili;

(iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.

9.3 Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.

9.4 La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

9.5 I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 C. C.

9.6 Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 10 - OPA Endosocietaria

10.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti

Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata").

10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 C.C., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

10.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'art. 106, comma 1-bis ("Soglia OPA"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.

10.4 Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

10.5 L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

10.6 Gli articoli 108 e 111 TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

10.7 L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto.

10.8 La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

10.9 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica di acquisto precedente.

10.10 La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo dello statuto.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 11 - Competenze dell'assemblea

11.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

11.2 Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

11.3 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, C.C., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(iii) cessione a terzi o affitto in favore di terzi di ramo di azienda.

11.4 E' necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, C.C., per le seguenti operazioni aventi ad oggetto le società controllate ("Snam di Marcigaglia Antonio & C. S.r.l." e "Genesi S.r.l.") nonché per il voto da esprimere nelle assemblee dei soci delle società controllate ("Snam di Marcigaglia Antonio & C. S.r.l." e "Genesi S.r.l.") convocate per deliberare: cessioni di par-

tecipazioni, scorporo o cessione di attività o beni in favore di società non interamente controllate dalla società, fusioni o scissioni con società non interamente controllate dalla società, operazioni di aumento di capitale in favore di terzi, decisioni inerenti alla liquidazione, modificazioni dello statuto, ad eccezione delle modifiche necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di legge o regolamentari, decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali della società partecipata.

11.5 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica del presente punto 11.4.

11.6 L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Articolo 12 - Convocazione

12.1 L'assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

12.2 L'assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, secondo comma, C.C., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

12.3 La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Corriere della Sera", "Il Fatto Quotidiano", "Avvenire" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, in forma integrale, sul sito internet della società.

12.4 Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

12.5 I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

12.6 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 13 - Intervento all'assemblea

13.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

13.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

13.3 La società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società di cui all'articolo 135-undecies TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Articolo 14 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

14.1 L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

14.2 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

14.3 Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 15 - Rappresentanza in assemblea

15.1 Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, che dovrà essere conservata dalla società. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Articolo 16 - Svolgimento dell'assemblea

16.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o in mancanza da un Vice Presidente, se nominato, o in mancanza da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

16.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

16.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle vo-

tazioni.

Articolo 17 - Verbale dell'assemblea

17.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 18 - Consiglio di amministrazione

18.1 L'amministrazione della società è affidata a un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) componenti. L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

18.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

18.3 Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

Articolo 19 - Nomina e sostituzione degli amministratori

19.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

19.2 Fino a quando le azioni della società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

19.3 Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

19.4 Ciascuna lista con un numero di candidati superiore a 3 deve contenere ed espressamente indicare almeno 1 (uno) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

19.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

19.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti a un patto parasociale non possono presentare o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

19.7 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

19.8 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione, e il consiglio di amministrazione.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

19.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

19.10 Alla elezione degli amministratori si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti

sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; (b) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

19.11 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

19.12 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

19.13 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, o, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto.

A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

19.14 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

19.15 Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti o nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando la presenza di uno o due amministratori indipendenti, a seconda nel numero dei consiglieri definito dall'assemblea, ai sensi del presente statuto.

19.16 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

19.17 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'artico-

lo 2386 C.C., purch  la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti EGM.

19.18 Se uno o pi  degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilit .

19.19 Gli amministratori cos  nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

19.20 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonch  secondo il presente statuto.

19.21 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo   stato ricostituito.

Articolo 20 - Adunanze del Consiglio

20.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purch  in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonch  sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla societ  e dalle sue eventuali controllate.

20.2 La convocazione viene fatta con lettera raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

20.3 In caso di mancato rispetto delle formalit  di convocazione, il consiglio di amministrazione   regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalit  richieste dalla legge e dallo statuto e non si siano opposti.

20.4 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

20.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice-Presidente o in mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti.

20.6 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

20.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

20.8 Il Presidente del consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle adunanze del consiglio di amministrazione osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.

Articolo 21 - Poteri di gestione

21.1 Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

21.2 All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis C.C., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma, C.C.

Articolo 22 - Delega di attribuzioni

22.1 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 C.C., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

22.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Il segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione.

Articolo 23 - Rappresentanza della Società

23.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

23.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta

la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

23.3 La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24 - Compensi degli amministratori

24.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

24.2 L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

24.3 L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 25 - Collegio sindacale

25.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 C.C.

25.2 Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

25.3 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

25.4 Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 26 - Nomina e sostituzione dei sindaci

27.1 La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle

quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

26.2 Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega a uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La società, almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

26.3 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

26.4 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti a un patto parasociale non possono presentare o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

26.5 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a

pena di ineleggibilità.

26.6 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

26.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.8 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato eletto dalla lista risultata seconda sarà anche nominato Presidente del collegio sindacale.

26.9 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

26.10 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio.

26.11 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

26.12 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

26.13 Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

26.14 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

26.15 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

26.16 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

26.17 Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

26.18 In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

26.19 Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

26.20 L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 27 - Revisione legale dei conti

27.1 La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI

BILANCIO

Articolo 28 - Esercizi sociali e bilancio

28.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

F.to: Marcigaglia Carmen

F.to: Vito Guglielmi Notaio (sigillo)